

1. Elementi di riferimento per la individuazione e la valutazione dei rischi

(ex Allegato VI , D.Lgs. n. 626/94)

Nell'**Allegato VI** al D.Lgs. n. 626/94 sono elencati elementi di riferimento e fattori individuali di rischio in base ai quali individuare e valutare i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi. L'Allegato in esame costituisce pertanto un utile strumento per identificare in ogni luogo di lavoro ove si effettua una movimentazione manuale dei carichi caratteristiche e condizioni ergonomiche sfavorevoli.

E' opportuno a tal proposito precisare che per **ergonomia** si intende la disciplina che studia, soprattutto nelle fasi di progettazione delle attività, le condizioni che consentono di adattare il lavoro, la mansione e i compiti lavorativi all'uomo.

In particolare, i parametri elencati nell'Allegato VI riguardano:

- ◆ caratteristiche del carico;
- ◆ sforzo fisico richiesto;
- ◆ caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
- ◆ esigenze connesse all'attività;
- ◆ fattori individuali di rischio.

1.1 Caratteristiche del carico

La prima caratteristica del carico, rilevante ai fini del rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore addetto alla sua movimentazione manuale, è il **peso**.

L'Allegato VI fissa genericamente a **30 Kg. il massimo peso che il lavoratore può movimentare manualmente senza rischio**; tale peso viene generalmente definito come "**peso limite raccomandato**". Occorre tuttavia considerare che la preesistente legislazione nazionale ha stabilito **vincoli specifici**, e pertanto **prevalenti**, per **donne, fanciulli e adolescenti**.

Il quadro normativo di riferimento si può così sintetizzare:

ETÀ	MASCHI	FEMMINE
adulti (+ di 18 anni)	carico fino a kg. 30	carico fino a kg. 20
adolescenti (15-18 anni)	carico fino a kg. 20	carico fino a kg. 15
fanciulli (- di 15 anni)	carico fino a kg. 10	carico fino a kg. 5

Il carico, inoltre, può costituire un rischio nei seguenti casi:

- ◆ è ingombrante o difficile da afferrare;
- ◆ è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- ◆ è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- ◆ può, a causa della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

1.2 Sforzo fisico richiesto

Lo sforzo fisico può costituire un rischio per la salute e la sicurezza quando:

- ◆ è eccessivo;
- ◆ può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- ◆ può comportare un movimento brusco del carico;
- ◆ è compiuto con il corpo in posizione instabile.

1.3 Caratteristiche dell'ambiente di lavoro

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio nei seguenti casi:

- ◆ lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- ◆ il pavimento è irregolare, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per il lavoratore;
- ◆ il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- ◆ il pavimento o il piano di lavoro presentano dislivelli che implicano la movimentazione del carico su piani di diversa altezza;

- ◆ il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- ◆ la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

1.4 Esigenze connesse all'attività

L'attività può costituire un rischio se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- ◆ sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- ◆ periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- ◆ distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- ◆ un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

1.5 Fattori individuali di rischio

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- ◆ inidoneità fisica a svolgere il compito in questione (a causa di gravi patologie del rachide);
- ◆ indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati indossati dal lavoratore;
- ◆ insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.